**INTRODUZIONE**

I rappresentanti di lista vengono designati dai delegati di lista; per ciascun seggio del comune ne possono essere designati due; uno *effettivo* e uno *supplente*. Come è ovvio, un candidato o una lista di candidati può nominarli, ma non è obbligato a farlo.

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista **bisogna essere elettori del Comune** in cui si svolgono le elezioni. **Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l’importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune di Roma**.

**L’atto di designazione dovrebbe essere presentato entro il venerdì antecedente le elezioni, al segretario del Comune** che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Puo’ accadere che tale trasmissione non sia tempestiva e comunque non coordinata con la distribuzione dei materiali elettorali presso i seggi. Ne deriva pertanto che l’atto di designazione del rappresentante di lista potrebbe non essere consegnato al seggio causando il mancato accreditamento del rappresentante di lista.

**Per ovviare tale inconveniente l’atto di designazione puo’ essere consegnato direttamente dal rappresentante di lista ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio di sabato al momento dell’insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell’inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 7,00.**

**Il rappresentante di lista e’ considerato per ogni effetto di Legge Pubblico Ufficiale**, **deve pertanto essere munito di documento di riconoscimento valido** poiche’ e obbligo del Presidente del seggio provvedere all’identificazione ed al controllo della regolarita’ della designazione.

Tra i compiti del rappresentante di lista :

* Hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l’andamento delle operazioni elettorali;
* Possono (**anzi devono**, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l’attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazione contestualmente all’avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. **Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma**. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l’andamento del voto;
* Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l’esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica (come ad esempio manifesti elettorali o volantini lasciati casualmente per terra…) nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all’ufficio elettorale e l’eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso;
* Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt’altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto;
* È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all’interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità;
* **Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione**;
* Inoltre, possono accertare l’identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;
* Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. **Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all’interno del seggio di competenza**. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di porti sempre e in evidenza il simbolo.

È bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dati personali, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista ma anche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbiano votato. Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l’eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

**Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidati**

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza. L’art. 119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall’art.11 della legge 21.3.1990 n.53, recita:

* In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
* I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

L’articolo unico della Legge 29.01.1992 n.69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell’art.119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, cioè 30.3.1957, n.361,come sostituito dall’art. 11 della legge 21.3.1990 n.53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art.119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti fermi in materia:

* le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
* per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;
* l’unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa e gli spetta l’intera retribuzione ( sentenza definita dalla Corte di Cassazione n.11830 del 19.9.2001).

Se l’unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l’interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio.

Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l’azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi. Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione emesso dall’Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l’indicazione delle giornate di presenza con l’orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.

**COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**

Il seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni. Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, **siano sempre presenti a tutte le operazioni**.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente, prima dell’inizio delle operazioni di voto, provvede a sostituirli scegliendo tra gli elettori presenti. **Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentanti dei partiti.**

**Autenticazioni delle schede elettorali**

La prima operazione da compiere è l’autenticazione delle schede elettorali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. II presidente estrae a sorte il numero progressivo d’ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati. Apre quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno può allontanarsi dal seggio.

**OPERAZIONI DI CHIUSURA**

Compiute le operazioni sopracitate, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le bianche, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6,30 della domenica. Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l’atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere presenti fin dall’inizio delle operazioni, quindi dalle ore 16.00 del sabato precedente il giorno delle votazioni.

**LE OPERAZIONI DI VOTO**

Alle ore 6,30 della domenica si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto. Gli elettori sono chiamati al voto la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrice devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale. A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l’indicazione di recarsi subito all’Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Si ricorda che nelle consultazioni elettorali in base al D.L. n.49 del 1/4/2008 è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare. Infine, per poter votare occorre identificare l’elettore o l’elettrice.

L’identificazione degli elettori può avvenire:

* mediante la carta d’identità od altro documento d’identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia;
* per attestazione di uno dei membri del seggio;
* per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

Ai fini dell’identificazione degli elettori sono validi anche:

* le carte d’identità e gli altri documenti d’identificazione, anche scaduti da non più di tre anni, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
* le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionali ufficiali in congedo d’Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
* le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Nel caso in cui l’elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell’elettore che ha effettuato il riconoscimento. Non sono validi i documenti senza fotografia.

**LA VOTAZIONE**

Riconosciuta l’identità dell’elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l’elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l’elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell’elettore, nell’apposita colonna della lista.

* Se l’elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.
* Se l’elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non é posta nell’urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell’elettore.
* Se l’elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l’elettore non é più ammesso al voto.
* Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli é deteriorata oppure egli stesso l’ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un’altra al presidente, restituendo però la prima piegata.

**Elettori fisicamente impediti e portatori di handicap**

Gli elettori fisicamente impediti all’esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d’analoga gravità”(art.55, 2° comma del T.U. 361/57 come modificato dall’art.1, 1° comma della legge n.17/2003).

L’accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessuno può effettuare la funzione d’accompagnatore più di una volta. E’ obbligatoria la registrazione nel verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell’autorità che ha accertato l’impedimento ed il nome dell’accompagnatore. L’eventuale certificato medico va allegato al verbale.

Quando la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deambulanti e questa non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, con sede esente da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti e di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le funzioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt. 2 e 3, L. 15/91). Tali elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deambulazione.

**Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione**

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino è iscritto. in calce alla richiesta deve essere riportata l’attestazione del direttore dell’istituto di pena o del direttore sanitario comprovante la detenzione o il ricovero dell’elettore. La richiesta approvata dal Comune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale al momento del voto.

**Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti o per voto domiciliare seggio volante**

Il voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore di apertura della votazione, dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario.

**Seggio speciale**

La legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito un apposito seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto al voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimere il voto.

Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccolte in plichi separati e portate nella sede dell’Ufficio elettorale competente per essere immesse immediatamente nelle urne destinate a custodire le schede votate.

**Seggio ospedaliero**

E’ un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura.

**Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali**

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l’allontanamento dall’abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare nella loro dimora. In queste condizioni devono far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nel cui territorio è compresa la dimora dell’elettore (L. 22/2006 e L.46/2009).

**I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente della sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luoghi sopra indicati.**

**COME SI VOTA**

Per votare l’elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. E’ valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell’elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell’elettore di farsi riconoscere.

Si può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Per l’elezione del sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti è consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.

È possibile votare in diversi modi:

* tracciando un segno sul rettangolo in cui é scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco.
* tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista è collegata.
* tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindaco prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

**È possibile esprimere due voti di preferenza per candidati della lista votata, purché di genere diverso tra loro pena l’annullamento della seconda preferenza (art. 2 legge 215/2012). Le preferenze devono essere espresse scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno. È vietato indicare la preferenza con un numero.**

**INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto alle ore 23,00 e deve terminare entro 12 ore dall’inizio dello stesso.

**Come si svolge lo scrutinio**

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio delle schede consegnate. Occorre, infatti, verificare che il numero delle schede consegnate corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi contare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondere esattamente al numero di elettori che non si sono presentati al seggio. Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente imbustate negli appositi plichi ministeriali e sigillate.

**È importante che l’apertura dell’urna non avvenga prima che siano stati sigillati i plichi contenenti le schede vidimate e non utilizzate e che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase: eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio “votando” schede non utilizzate.**

Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce l’espressione di voto. Il presidente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclama ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella cassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere immediatamente timbrata sul retro e vidimata dal presidente e due scrutatori, come anche quelle nulle. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

**È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, per le elezioni dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.**

**Criteri generali per lo scrutinio**

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. **I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell‘elettore.** Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa. Tratti di matita strani, segni particolari o le preferenze indicata attraverso i numeri anziché il cognome del candidato ( nel caso non sia votata la lista o candidato sindaco) sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate. È vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l’annullamento. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio. E’ bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata “non esiste”.

Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale. Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all’ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. **Occorre ricordare che in sede di riesame presso l’ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati**. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile far mettere a verbale ogni contestazione.

**NB La contestazione di un voto e’ il maggior potere che il rappresentante di lista puo’ esercitare nel seggio – consigliamo vivamente di non accanirsi sul primo caso di voto contestato (soprattutto se la scheda in questione appartiene al Ns schieramento politico). E’ ragionevole far mettere da parte al presidente tutte che schede con problematiche, in modo che poi, a fine scrutinio, possano essere esaminate e trattate tutte con lo stesso metodo !**

**Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto**

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. “favor voti”).

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell’elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960). La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di

quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto. Pertanto, non devono invalidare il voto:

* mere anomalie del tratto;
* i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto;
* l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell’autore;
* erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l’agevole identificazione;
* le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell’elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall’elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all’elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall’elettore l’una sull’altra, con l’effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest’ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell’elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

**Spoglio e registrazione dei voti**

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l’altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 262/AR (voti di lista e voti di preferenza) e 262/1-AR (voti ai candidati sindaci e schede bianche e nulle), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

1. un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall’urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;
2. il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato;
3. il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazione della lista votata;
4. il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l’ordine di presentazione nella lista;
5. il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
6. il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
7. contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell’altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
8. un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E’ vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall’urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l’attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull’ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi. (Cfr. artt. 63, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, 68, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 14 D.P.R. n. 132/1993).

**N.B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, MA NON VICEVERSA, SIA PERCHE’ IL CANDIDATO SINDACO PUÓ ESSERE COLLEGATO A PIÙ LISTE, SIA PERCHÉ L’ELETTORE PUÒ SCEGLIERE DI VOTARE CONTEMPORANEAMENTE PER UN CANDIDATO SINDACO E PER UNA LISTA TRA LORO NON COLLEGATI (C.D. VOTO DISGIUNTO).**

**IL TURNO DI BALLOTTAGGIO**

In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato Sindaco deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome. Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi. Per quanto riguarda le operazioni presso i seggi si possono seguire le disposizioni descritte finora tenendo presente però che le operazioni di scrutinio hanno l’inizio il giorno stesso le chiusure delle operazioni di voto.

**IL RAPPRESENTANTE DI LISTA POTRA’ RITENERE CONCLUSA LA SUA ATTIVITA’ ED ABBANDONARE IL SEGGIO SOLO DOPO AVER VERIFICATO CHE QUANTO SCRUTINATO SIA STATO ESATTAMENTE RIPORTATO NELLE TABELLE DI SCRUTINIO E CHE LE STESSE SIANO STATE INSERITE NELLA RELATIVA BUSTA, SIGILLATE E PRONTE PER ESSERE INVIATE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**